

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO 1969

(11^a seduta, in sede redigente e deliberante)

Presidenza del Presidente TOGNI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Coordinamento:

« Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (304):

PRESIDENTE Pag. 174

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236, e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 175, 176
ABENANTE 176
PICCOLO, *relatore* 175
SAMMARTINO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile* 176

Rinvio della discussione:

« Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (318) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE Pag. 184

Rinvio della discussione:

« Partecipazione della società " Alitalia " — Linee aeree italiane — alla gestione della società " Somali Airlines " (321) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE 184

Discussione e approvazione:

« Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo » (350):

PRESIDENTE 176, 180, 183, 184
DERIU 178
FLORENA 179, 181
GENCO, *relatore* 176, 178, 180, 181, 182, 184
LO GIUDICE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* 181, 182, 183

POERIO	Pag. 179, 182
RAIA	178, 183

Discussione e approvazione:

« Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonchè l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (434) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	184, 185
LO GIUDICE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	185

La seduta ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Abenante, Aimoni, Andò, Bargellini, Bonazzi, Cavalli, Deriu, Fabretti, Florena, Genco, Lombardi, Maderchi, Noè, Piccolo, Poerio, Raia, Spagnoli, Spasari, Togni, Volgger e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Lo Giudice e per i trasporti e l'aviazione civile Sammartino.

P I C C O L O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE REDIGENTE

Coordinamento degli articoli del disegno di legge: « Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso » (304)

P R E S I D E N T E . In virtù del mandato ricevuto dalla Commissione nella seduta del 4 febbraio, comunico alla Commissione le modificazioni che si sono rese necessarie per il coordinamento degli articoli del disegno di legge concernente la disci-

plina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso.

All'articolo 2, al primo comma, le parole « dalle norme delle leggi vigenti e che saranno emanate » sono sostituite dalle seguenti: « dalle leggi vigenti »; la medesima correzione è da apportare al secondo comma. Appare infatti poco corretto, dal punto di vista tecnico legislativo, che una norma faccia espressamente salva la validità di leggi future.

All'articolo 6, lettera a), è soppressa la parola « ufficiali » ed analoga correzione è effettuata all'articolo 9, lettera d).

Sempre all'articolo 9, il periodo iniziale del primo comma: « La costruzione di manufatti in conglomerato armato normale e precompresso, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, è soggetta alla preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, al quale le ditte interessate, con apposita relazione, dovranno... » è così modificato: « Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate nell'articolo 1, hanno l'obbligo di darne preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita relazione, nella quale debbono... ».

Ancora al primo comma, alla lettera b), le parole « laboratori ufficiali » sono sostituite dalle seguenti « uno dei laboratori di cui all'articolo 20 ».

Si è infatti ritenuto opportuno, sotto il profilo sia tecnico-legislativo che grammaticale, evidenziare i soggetti obbligati piuttosto che l'oggetto materiale dell'obbligo.

Al secondo comma, in luogo delle parole « dovranno essere osservate » si devono sostituire le altre « si osservano ».

Al terzo comma, in luogo della parola « dovranno », va sostituita la parola « debbono ».

All'articolo 10, primo comma, la parola « della » sostituisce le altre « di cui alla ».

All'articolo 11, è soppressa la parola « le ».

All'articolo 16, in luogo delle parole « Il collaudatore che omette di adempiere alle disposizioni », vanno messe le altre « Il collaudatore che non osserva le disposizioni ».

Non sembra, infatti, che si possa configurare la sola ipotesi di reato omissivo.

L'articolo 19 (che diventerà il 18) è sostituito dal seguente: « La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro 15 giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al Consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato ».

In definitiva, è stato operato uno spostamento di parole al fine di far rientrare nel termine di 15 giorni anche la comunicazione all'ordine professionale.

All'articolo 23, le parole « di cui agli articoli 2 e 9 della presente legge » vanno sostituite con le altre « di cui alla presente legge ». Tale articolo sarà collocato dopo il 20.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati in Commissione, sono stati apportati a taluni di essi lievi modifiche formali.

All'articolo 4, l'emendamento sostitutivo del primo comma: « Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate all'Ufficio del genio civile, competente per territorio, dal costruttore, 30 giorni prima dell'inizio delle opere medesime », approvato nella seduta del 4 febbraio, è così modificato: « Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'Ufficio del Genio civile, competente per territorio, 30 giorni prima del loro inizio ».

L'ultima parte dell'articolo 20 (nel testo originario, articolo 22) è stata approvata nella seguente formulazione:

« il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto agli effetti della presente legge altri laboratori che risultino tecnicamente idonei.

L'attività dei laboratori ufficiali costituisce servizio di pubblica utilità ».

Il testo da me coordinato è del seguente tenore:

« il Centro sperimentale dell'ANAS di Cesano (Roma).

Il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare, con proprio decreto, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della presente legge.

L'attività dei laboratori, ai fini della presente legge, è servizio di pubblica utilità ».

Infine, l'articolo 22 (nel testo originario, articolo 21), già approvato nella seguente formulazione:

« Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente articolo, continuano ad applicarsi le norme in atto vigenti in quanto non incompatibili con la presente legge »

figura così coordinato:

« Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente articolo 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, e nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1947, n. 1516 ».

Poichè non si fanno osservazioni, le singole modificazioni di coordinamento da me illustrate s'intendono approvate.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236, e 6 gennaio 1963, n. 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (174-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modifiche alle leggi 30 dicembre 1959, n. 1236, e 6 gennaio 1963, numero 13, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I C C O L O , relatore. Onorevoli senatori, non avrei molto da dire in merito

al provvedimento in esame da noi approvato nella seduta del 9 ottobre 1968 e che la Camera ha emandato solo formalmente in una sua parte.

Desidero solo ricordare che, allorchè concludemmo in questa sede l'iter di quel disegno di legge, venne presentato da me e da altri colleghi un ordine del giorno con il quale si invitava il Governo ad intervenire per equiparare il trattamento economico e giuridico degli assuntori delle ferrovie in concessione a quello delle Ferrovie dello Stato. In quell'occasione, io stesso preannunciai la presentazione di un apposito disegno di legge che ho già depositato presso la Segreteria generale del Senato e che mi auguro venga al più presto posto all'ordine del giorno dei nostri lavori.

Nell'ottobre del 1968 il ministro Scalfaro, in quel periodo a capo del Dicastero dei trasporti, si pronunciò favorevolmente in merito a questo problema e confido che altrettanto, onorevole Sottosegretario, voglia fare il Governo attuale.

A B E N A N T E. Onorevole Sottosegretario, all'epoca in cui venne approvato questo disegno di legge, tra i sindacati dei ferrovieri ed il Ministero dei trasporti, ed in particolare il suo titolare, si era avviato un lungo lavoro per giungere ad una soluzione definitiva del problema delle assuntorie delle Ferrovie dello Stato; mi permetto pertanto di chiedere notizie in merito allo schema di disegno di legge che a seguito di queste trattative è stato elaborato e che concerne integrazioni all'attuale normativa sugli assuntori.

S A M M A R T I N O, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Onorevoli senatori, la Camera dei deputati ha dovuto modificare il testo dell'articolo 9 approvato da questa Commissione su esplicito invito della Commissione finanziaria competente, poichè era consigliabile trasferire l'onere di cui trattasi dall'esercizio 1968 a quello 1969.

Quanto al problema sollevato dal relatore, senatore Piccolo, e dal senatore Abenante

devo dire che il provvedimento integrativo della legge che disciplina lo stato degli assuntori delle Ferrovie dello Stato, si trova all'esame dei Ministri interessati.

È necessario, pertanto, attendere il compimento degli adempimenti indispensabili per la presentazione del provvedimento al Parlamento.

Il senatore Piccolo ha sollevato il problema dell'equiparazione del trattamento degli assuntori delle ferrovie concesse a quello degli assuntori delle Ferrovie dello Stato; in merito, devo dire, che il Governo prende atto dell'iniziativa testè ricordata dal senatore Piccolo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione della modificazione apportata dalla Camera dei deputati.

Dall'articolo 1 all'articolo 8 non vi sono state modificazioni.

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 9.

All'onere annuo di lire 150 milioni, derivante dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 111 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1969 e con quelli che saranno iscritti ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo » (350)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione a favore dell'Ente acquedotti siciliani di contributi straordinari per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G E N C O , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, nel mese di marzo dello scorso anno, relatore io stesso, ci siamo occupati di un altro provvedimento che concedeva un contributo all'Ente acquedotti siciliani: oggi, con questo disegno di legge, torniamo ad occuparci di tale Ente.

L'Ente acquedotti siciliani, in virtù della legge istitutiva che risale al 1942, gestisce acquedotti costruiti o in corso di costruzione a cura di comuni o di consorzi, dei quali, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sia disposto il passaggio di gestione allo Stato.

Allo stato attuale sono già passati in gestione all'Ente in questione 118 acquedotti comunali, mentre per numerosi altri sono in corso le pratiche per arrivare a tale passaggio. Esso, inoltre, gestisce sette grandi acquedotti consorziali e precisamente quelli delle Madonie Est ed Ovest, di Montescuro Est ed Ovest, di Favara di Burgio, dell'Alcantara, di Gela e Vittoria ed ha anche la gestione provvisoria dell'acquedotto sussidiario di Palermo.

Tutti questi acquedotti, però, sono stati costruiti molti anni fa — qualcuno ha più di mezzo secolo di vita — e sono in condizioni di fatiscenza, per cui la loro gestione è particolarmente onerosa.

È necessario, quindi, porre fine, una buona volta, a questa situazione perchè non possiamo in maniera ricorrente dare sussidi senza giungere ad una definitiva sistemazione degli acquedotti siciliani. Si tratta, in definitiva, di acquedotti modesti, ma tutti in condizioni di manutenzione deplorabile, la cui sistemazione richiede una forte spesa. Ed è indispensabile, come dicevo, che lo Stato vi provveda una volta per tutte.

Le suddette gestioni si sono finora svolte e si svolgono ancora con disavanzi. Qualche anno fa l'Ente è stato autorizzato ad aumentare il prezzo dell'acqua — aumento che non è potuto andare al di là di un certo limite —, ma ciò nonostante i passivi sono sempre crescenti.

Nella relazione governativa si dice che per sanare la situazione bisognerà attendere ancora qualche anno per consentire che, nel frattempo, abbiano un adeguato sviluppo gli interventi in atto o allo studio per potenziare le risorse idropotabili dell'Isola e l'Ente acquedotti siciliani possa provvedere ad una sistemazione generale degli impianti di cui ha la gestione. Personalmente non comprendo la ragione per la quale bisognerà attendere ancora qualche anno. Gli impianti esistenti, infatti, come ho già detto, sono fatiscenti ed è urgente sistemarli. Se occorrerà una spesa notevole, la si affronti, perchè normalizzare il servizio di approvvigionamento idrico della Sicilia è un primordiale dovere al quale lo Stato non può sottrarsi. Se c'è da fare qualche altro sacrificio, lo si faccia, ma che sia definitivo!

Discutendo il precedente provvedimento che concedeva un contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani, lamentavo che tale Ente, invece di provvedere a sistemare la rete degli acquedotti che ha in gestione, aveva provveduto a costruire un grande edificio per la sua sede a Palermo, il cui costo era stato preventivato in lire 3 miliardi. Ora non so se tale edificio sia stato portato a termine e quanto sia in effetti costato, ma ho voluto ricordare questo fatto alla Commissione perchè è indicativo.

In definitiva, quindi, sono favorevole a questo disegno di legge, ma desidero sottolineare che l'articolo 14 dello statuto del-

la Regione siciliana stabilisce che l'Assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva su determinate materie, tra le quali (lettera *i*) le acque pubbliche, in quanto non siano oggetto di opere pubbliche d'interesse nazionale.

È evidente, perciò, che si tratta di una materia di competenza della Regione, la quale però trova comodo addossare tutto allo Stato.

Ad ogni modo, sia che competa alla Regione, sia che competa allo Stato, o all'una e all'altro insieme, l'importante è provvedere a sanare con urgenza questa situazione veramente particolare, che non si verifica in alcuna altra zona d'Italia.

L'ultima parte della relazione governativa, poi, dice che mentre l'Ente acquedotti siciliani dovrebbe essere autorizzato a contrarre un mutuo bancario per addivenire al ripristino della situazione deficitaria progressiva, a favore dell'Ente stesso dovrebbe assentirsi la concessione di un contributo annuo di lire un miliardo 300 milioni per un quinquennio, a decorrere dal 1969, sia a titolo di concorso negli oneri di funzionamento e nella spesa di ordinaria manutenzione degli acquedotti, sia per la copertura degli oneri connessi alla estinzione dell'anzidetto mutuo bancario. Però di questa autorizzazione all'Ente a contrarre mutuo bancario non si fa cenno nè all'articolo 1, nè all'articolo 2 del disegno di legge. Per ovviare a questa lacuna mi permetto di presentare un articolo 3 aggiuntivo del seguente tenore: « L'Ente acquedotti siciliani è autorizzato a contrarre un mutuo fino all'importo di lire 5 miliardi. Tale mutuo è ammesso al beneficio del contributo nel pagamento degli interessi previsto dalle disposizioni vigenti per le opere igieniche ».

Tale emendamento non comporta problemi di copertura. Infatti nel bilancio di previsione riguardante il Ministero dei lavori pubblici è previsto un fondo per concedere contributi in favore degli enti che contraggono mutui per la costruzione di opere

igieniche. In sostanza si attinge ad un apposito fondo già previsto dalle leggi in materia di opere igieniche, e questo ci esime dal chiedere nuovamente il parere della Commissione finanze e tesoro.

D E R I U . Signor Presidente, desidero dire che sono d'accordo sulle considerazioni fatte dal collega Genco in ordine alla organicità degli interventi, ma non posso condividere il suo pensiero in ordine alle competenze. Mi sembra infatti piuttosto comodo e facile tirar fuori le competenze regionali quando si tratta di contribuire in qualche modo alla vita della Regione e misconoscerle, viceversa, se non addirittura mortificarle quando la Regione le rivendica.

Ora la legge istitutiva dell'Ente acquedotti siciliani risale al 1942; quindi è una legge dello Stato, voluta dallo Stato ed i contributi che con questo disegno di legge vengono concessi sono definiti espressamente eccezionali. Evidentemente vi è un programma di interventi predisposto e dall'Ente e dal Ministero dei lavori pubblici che non potrà essere realizzato se non mediante il concorso nella spesa dello Stato. Quest'ultimo ha, sì, notevoli oneri — e ce ne rendiamo conto —, ma se il senatore Genco pensasse ai decenni, per non dire ai secoli, in cui lo Stato italiano si è dimenticato della Sicilia, e anche, aggiungo, della Sardegna, il suo rilievo sarebbe stato semmai a favore della regione e non a favore dello Stato.

G E N C O , *relatore*. Non sono contro la Regione.

D E R I U . Sto parlando della Sicilia e non dell'istituto regionale, che non può risolvere gli immensi problemi che secoli di abbandono e di mortificazione hanno accumulato in quelle regioni. La Regione è un istituto giuridico e politico, ma non è sempre in grado, anzi forse non lo è mai, di soddisfare le esigenze vitali delle popolazione che amministra. Per tale ragione sono in disaccordo con il senatore Genco e ritengo che l'intervento dello Stato sia dovuto, necessario ed utile.

R A I A . Signor Presidente, sono senz'altro favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

Risponde indubbiamente a verità quanto detto dal senatore Genco a proposito della situazione nella quale si trova tutta la Sicilia e in particolar modo tutti quegli acquedotti che sono gestiti dall'Ente acquedotti siciliani. Purtroppo oggi accade che ogni dieci, quindici giorni questi acquedotti gestiti dall'Ente si trovano in crisi per qualche guasto e si è costretti ad interrompere l'erogazione dell'acqua.

Devo però far presente — rifacendomi anche ai recenti fatti verificatisi a Licata — che l'Ente acquedotti siciliani ha una sua responsabilità in merito ad interventi che sarebbero dovuti avvenire e che invece non sono stati attuati.

Pertanto, nel mentre mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge dico che ci sono molte cose da approfondire sul modo di conduzione dell'Ente acquedotti siciliani.

Ed approfitto della parola, signor Presidente, per parlare di un'altra questione che riguarda lei e la Commissione intera; da tempo è in programma una visita ai terremotati siciliani e, in questa occasione, ritengo che la 7^a Commissione del Senato potrebbe esaminare *in loco* anche la questione e la reale situazione degli acquedotti. Non si tratta di andare a fare un'inchiesta: solamente, lo Stato deve interessarsi a certi problemi in modo diretto.

Invito dunque il presidente Togni a sciogliere la sua riserva in merito a questa visita in Sicilia.

Per finire, mi devo dichiarare in disaccordo con il senatore Deriu a proposito di quella che è la situazione della Regione siciliana e degli interventi che lo Stato deve porre in atto.

È piuttosto vero, che l'autonomia siciliana, come tante altre autonomie che i lavoratori si sono conquistate con i propri sacrifici intendendo abbattere il divario tra taluni rapporti, è stata completamente svuotata di contenuto da parte di quei partiti che hanno diretto la cosa pubblica; è anche vero che, da parte dello Stato italiano, non vi è

stata sensibilità nei confronti dei tanti problemi che questa autonomia comporta.

Intendo porre la questione in termini politici: non ci si può accontentare di dire che l'autonomia siciliana ha dato cattivi risultati per ragioni che non si sa identificare. Bisogna invece fare un'analisi della situazione e vedere quali sono effettivamente le cause che, a volte, determinano il fallimento di questa autonomia.

Tutti conoscono quale sia la realtà politica della Sicilia e proprio in riferimento a tale situazione posso affermare che molte cose sono andate male a causa di responsabilità dello Stato considerato sia a livello regionale che nazionale; in molte occasioni lo Stato è venuto meno alle esigenze della Sicilia, le ha trascurate, ha continuato a considerare quell'Isola come qualcosa di lontano e staccato da sé e tutto questo ha determinato — assieme alle carenze dimostrate dai governi regionali — i cattivi risultati che tutti lamentiamo.

Su questa realtà, onorevole Sottosegretario, invito il Governo a riflettere.

F L O R E N A . Ritengo opportuno ricordare che la Cassa per il Mezzogiorno non concede il contributo stabilito dalla legge se gli acquedotti siciliani non vengono inquadriati nel piano generale dell'EAS e questo per ragioni di garanzie tecniche. In altre parole, la Cassa non eroga alcun contributo se prima non è certa che le opere per la rete idrica siciliana sono affidate a chi ha competenza in materia e si occuperà dell'esecuzione e manutenzione dell'opera stessa.

Non possiamo dimenticare questo problema che è strettamente connesso alla concessione dei contributi da parte della Cassa per il Mezzogiorno e non dobbiamo neanche sottovalutare che, solo attraverso l'EAS, i moltissimi centri della Sicilia tuttora senza acqua vedranno soddisfatta questa primaria necessità.

Sono dunque senz'altro favorevole al provvedimento in esame.

P O E R I O . Personalmente, è la seconda volta che mi occupo di questo argo-

mento essendocene già occupato nella passata legislatura presso la Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati.

Ritengo perciò esatte le informazioni date dal relatore, senatore Genco e — da parte mia — desidero fare qualche rilievo in ordine a questo problema.

Innanzitutto, desidero affermare che, in linea di massima, siamo favorevoli come Gruppo comunista alla concessione del contributo di cui trattasi a favore dell'Ente acquedotti siciliani, ma non per questo possiamo tacitare le nostre critiche sulla gestione e organizzazione di tale Ente e non parlare della permanente carenza di acqua in Sicilia.

Una recente inchiesta ha accertato che quasi il 40 per cento dei comuni siciliani è deficitario di acqua; clamorosi sono i fatti di Licata assurti all'onore della cronaca nazionale e gravissimi episodi si verificano quando, in questo settore, si intromette la mafia.

Ma il problema che oggi intendiamo sollevare è questo: fino a quando questo stato di cose continuerà? Fino a quando il Parlamento italiano dovrà concedere contributi che vengono richiesti in nome di questa o quella esigenza senza mai affrontare in modo organico il problema di fondo dell'approvvigionamento idrico della regione siciliana?

A questo punto, il nostro discorso quale è? Diamo la possibilità all'EAS di avere a sua disposizione i mezzi per far fronte alle necessità rappresentate nel disegno di legge in esame ma rendiamoci anche conto, scendendo in profondità, di quale è la reale situazione in cui tale Ente si trova.

Dal contesto della relazione che accompagna il provvedimento in discussione, tale situazione appare piuttosto drammatica sia in rapporto ai compiti che all'EAS spettano, sia in rapporto ai contributi ad esso concessi dalla Cassa per il Mezzogiorno sia, infine, in relazione al disposto della legge Tupini n. 589 del 1949.

La somma di tutti questi elementi ci deve portare, ripeto, ad approfondire l'esame della situazione.

Ad esempio, è stato tenuto conto delle osservazioni fatte dopo la pubblicazione del piano acquedotti siciliani?

Vogliamo che si ripeta per l'EAS, se già non è avvenuto, la stessa situazione verificatasi per l'acquedotto pugliese? Ho di recente letto una relazione sullo stato di tale acquedotto e, veramente, i dati sono — più che allarmanti — drammatici!

Diciamo dunque sì a questo contributo all'EAS ma, onorevole Sottosegretario, poniamo un fermo per l'avvenire perchè, prima di procedere ad altre spese, si arrivi ad un'organica visione di tutto il problema dell'approvvigionamento a scopo idropotabile, irriguo, industriale dell'acqua che c'è in Sicilia che ad alcuni sembra sufficiente e ad altri del tutto deficitaria. Ma, indipendentemente da queste discussioni di ordine tecnico, a noi, come Parlamento, deve interessare un solo fatto: il piano degli acquedotti siciliani deve essere varato ed attuato in modo organico.

Se non si farà così tutta la politica, in direzione della quale si deve proiettare uno Stato moderno, — la politica di piano — vedrà il suo fallimento.

Prima di terminare, mi sia permesso sottoporre al nostro Presidente una questione che ritengo di molta importanza: dobbiamo smettere di legiferare attraverso provvedimenti parziali e di poca entità. Ciò non serve a niente perchè, con i piccoli provvedimenti a « tappabuco », non si risolve alcun problema e non si può porre in essere alcuna politica.

La pregherei, onorevole Presidente, di fare sì — per quanto sta in lei — di rifuggire dalle piccole concessioni, dagli accorgimenti spiccioli per andare invece avanti con una visione più ampia che valga effettivamente a risolvere i problemi del Paese.

P R E S I D E N T E . Su questo argomento, senatore Poerio, sono più volte intervenuto nel senso da lei auspicato anche in sede di Consiglio dei ministri.

Se i provvedimenti contingenti sono, in qualche determinato momento, comprensibili e giustificabili il sistema dei disegni di leg-

ge parziali è dannoso per un'infinità di ragioni.

È qui presente il sottosegretario Lo Giudice che non mancherà di riferire al suo Ministro queste nostre osservazioni circa l'organicità dei provvedimenti da emanare nei vari settori; per quanto mi riguarda, mi farò personalmente carico presso i Dicasteri con cui abbiano rapporti per sostenere la bontà di una siffatta tesi.

G E N C O, *relatore*. Intervengo brevemente per alcune risposte agli oratori che hanno preso parte al dibattito.

Concordo con il senatore Deriu che lo Stato, per anni, ha trascurato i problemi delle Isole, ma io stesso avevo posto il problema in questi termini: poichè esistono delle competenze specifiche delle Regioni, possibile che queste non debbano intervenire in nessuna maniera per concordare con il Governo centrale una linea d'azione?

Alla fine della precedente legislatura, come ho detto approvammo un disegno di legge — del quale io fui il relatore — con il quale si concedeva all'Ente acquedotti siciliani per 35 anni un contributo annuo di 150 milioni e si stabiliva che l'Ente potesse contrarre mutui per ogni esercizio per l'importo di 3 miliardi. Questo piano naturalmente va avanti. Ma con questo contributo aggiuntivo — al quale sono favorevole — risolviamo il problema? Personalmente ne dubito, perchè la situazione di tale Ente, come ha detto il senatore Poerio, è drammatica in quanto gli acquedotti sono tutti vecchi e più o meno inservibili. Occorre fare un piano generale e, per quel che mi consta, non mi pare che l'Ente abbia provveduto a farlo.

F L O R E N A. È in corso di preparazione.

G E N C O, *relatore*. Ma l'Ente ogni anno, entro il mese di gennaio, deve presentare al Ministero dei lavori pubblici un programma di lavoro relativo alle opere da effettuare. E noi dobbiamo sapere cosa si intende fare, anche perchè vi sono altri acquedotti gestiti da comuni i quali tendono

a scaricare questo onere sull'Ente acquedotti siciliani, che non li può assumere in gestione per l'incapacità finanziaria a provvedere. Dal momento, allora, che tale Ente esiste e comprende gran parte degli acquedotti siciliani, sarei del parere di fare un Ente generale per tutta l'Isola, dando la possibilità a questa regione di risolvere in modo definitivo i problemi del suo approvvigionamento idrico, che sono drammatici proprio per la mancanza di precipitazioni atmosferiche.

Concludendo, quindi, chiedo al Governo se è favorevole al mio emendamento che tende a colmare una lacuna del provvedimento. Mentre nella relazione governativa, infatti, si dice che l'Ente ha la possibilità di contrarre mutui, non si è poi concretamente tradotta in un articolo tale possibilità.

L O G I U D I C E, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Onorevole Presidente, non posso che prendere atto delle raccomandazioni che sono state fatte circa la necessità che questo problema degli acquedotti siciliani (che poi, in ultima analisi, si ripercuote sul problema più generale dell'approvvigionamento idrico delle popolazioni siciliane) vada inquadrato in quello più generale inerente alla necessità di soddisfare le esigenze delle popolazioni dell'Isola, così come un problema di questo genere non può non essere inquadrato nel piano generale che investe tutto il nostro Paese.

Grande, infatti, è l'interesse al rifornimento idrico non solo a fini alimentari, ma anche industriali ed agricoli e, in un convegno che proprio in questi giorni si sta facendo a Roma, è stato rilevato che ogni anno che passa ci fa sempre più avvertire la carenza di questo prezioso liquido ai fini della vita umana e delle attività economiche.

Concordo, quindi, sulla necessità di vedere problemi di questo tipo in una visione più organica e, nel caso specifico, l'esigenza di vederlo organicamente deriva anche dal fatto che si opera in una Regione a statuto speciale nella quale non solo lo Stato ma pure la Regione ha facoltà e doveri d'intervento in questo settore.

Bisogna tener conto però non solo della esistenza di questo Ente, ma anche dell'esistenza di altri organismi che funzionano molto bene, dando ottimi risultati, e che non debbono necessariamente essere assorbiti da tale Ente, perchè — come loro ricorderanno — è nella facoltà di questi enti consorziali o comunali di aderire o meno.

Del resto, teniamo presente che un eccessivo accentramento di tutti questi servizi finirebbe per creare notevoli difficoltà, anche in relazione alla rapidità delle riparazioni. Sono d'accordo, quindi, sul coordinamento ma non sull'eccessivo accentramento perchè potrebbe provocare grossi inconvenienti.

Ciò premesso, per quanto concerne il disegno di legge in questione, vorrei fare un rilievo richiamandomi anche ad un'osservazione del relatore.

Lo scorso anno è stata approvata una legge, di iniziativa parlamentare, la quale prevede la possibilità per l'Ente di operare, attraverso un contributo, nella sfera della sua attività per un importo annuo di 3 miliardi, e questo tipo di intervento serve per le opere. Il tipo di intervento previsto in questo provvedimento serve, viceversa, per la gestione. In altre parole, per le opere ci si serve di quella legge; per quanto attiene alla gestione ci si dovrà servire di questo provvedimento.

Nella relazione è detto esplicitamente che questo contributo straordinario serve per le spese di gestione ed è detto altresì che deve servire anche per consentire all'Ente di contrarre un mutuo bancario; ma anche questo deve essere utilizzato non per l'esecuzione di opere, bensì per ripianare i *deficit* del bilancio. Pertanto, senatore Genco, quando nella relazione si parla del contributo che sarà dato all'Ente, questi denari servono non solo per la gestione corrente, ma anche per consentire all'Ente medesimo di contrarre un mutuo al cui onere farà fronte con parte anche di questo contributo.

Stando così le cose, l'articolo 3 che l'onorevole relatore propone di aggiungere non ha alcuna ragione d'essere perchè l'Ente, per quanto riguarda i mutui per oneri di gestione, ha istituzionalmente la facoltà di con-

trarli e non ha bisogno di un'autorizzazione legislativa. Una volta stabilita l'operazione con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ha soltanto bisogno dell'approvazione dell'organo tutore. Non occorre, ripeto, nessuna disposizione di legge. Nè io vorrei — e qui bisogna essere espliciti — che attraverso questo emendamento si tentasse di introdurre il principio che per i mutui che debbono servire per ripianare i *deficit* di bilancio si ricorra alle provvidenze previste dalla legge Tupini, che servono esclusivamente per le opere.

Ritengo, pertanto, che il testo attuale debba rimanere invariato evitando di inserire norme che sarebbero estranee al contenuto del disegno di legge.

Personalmente sono convinto che le gestioni di questi acquedotti dovrebbero essere fatte con criteri di parsimonia e con l'adeguata oculatezza perchè, prima di pensare a certe spese di ordine generale — che in sè e per sè sarebbero anche legittime quando i mezzi di bilancio lo consentano — bisogna pensare al potenziamento del servizio di distribuzione idrica. Quindi non posso che recepire questa osservazione assicurando che il Ministero ne terrà il debito conto.

G E N C O, *relatore*. Questo disegno di legge provvede a ripianare i *deficit* di gestione, i quali comprendono anche le opere di manutenzione ordinaria, per così dire, degli acquedotti, per gli anni che vanno dal 1969 al 1973. Ora, poichè mi risulta che l'Ente ha *deficit* di gestione arretrati, io chiedo all'onorevole Sottosegretario in quale modo si pensa di provvedere.

L O G I U D I C E, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il provvedimento non prevede a priori che necessariamente dal 1969 al 1973 ci debba essere un *deficit* di gestione costante. Anzi nelle previsioni e nell'augurio del Ministero dei lavori pubblici è che il *deficit* di gestione venga contenuto. Sarebbe un errore se partissimo dal concetto che oggi c'è un certo *deficit* e che non si debba fare ogni sforzo serio per contenerlo nella gestione futura! Fra

l'altro, siccome entreranno in funzione opere che consentiranno un arricchimento della distribuzione dell'acqua potabile, portando quindi a maggiori introiti, la previsione è che il *deficit* attuale vada ad appiattirsi, per cui il contributo previsto in questo disegno di legge in gran parte dovrebbe servire proprio a ripianare i *deficit* del passato. Sarebbe dannoso, ripeto, se dessimo agli amministratori di questo Ente la sensazione che accettiamo per acquisito il mantenimento di un livello costante di *deficit*. Quindi, anche come Commissione parlamentare, dobbiamo fare voti e sollecitare perchè si esiga un maggiore rigore amministrativo e perchè il *deficit* vada diminuendo. Le previsioni di un appiattimento del *deficit*, ripeto, derivano dal fatto che alcune opere che si stanno realizzando attraverso la Cassa per il Mezzogiorno immetteranno nella rete di distribuzione buoni quantitativi di acqua potabile, per cui il gettito della gestione verrà alimentato con consistenti introiti.

Per tale ragione chiedo all'onorevole relatore di ritirare il suo emendamento.

G E N C O , *relatore*. Non insisto.

P O E R I O . Signor Presidente, a questo punto, in relazione anche agli argomenti introdotti dall'onorevole Sottosegretario, si impone una precisa e formale richiesta, cioè che venga messa a nostra disposizione la relazione al bilancio da parte dell'Ente acquedotti siciliani, così come è stato fatto dall'Ente acquedotto pugliese, della cui gestione ognuno di noi può prendere visione quando lo ritiene opportuno.

Ripeto, ciò mi sembra d'obbligo perchè con la precedente legge che serviva a finanziare delle opere precise conoscevamo la destinazione esatta della spesa, la quale si trovava sotto la precisa giurisdizione e degli organi tecnici — Genio civile — e degli organi contabili — Corte dei conti —. In questo caso, invece, dovendo ripianare il bilancio di un Ente pubblico in relazione al quale non sappiamo come sono state effettuate le spese, è opportuno, a mio avviso, che

venga posta a nostra disposizione la relazione al bilancio da parte dell'Ente stesso.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Desidero far presente che fra i diversi allegati del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, vi è anche quello relativo all'Ente acquedotti siciliani.

R A I A . Si tratta di un riferimento sommario. Noi, invece, abbiamo bisogno di una relazione al bilancio che ci dia le partite contabili.

Il sottosegretario Lo Giudice saprà di questi bilanci e di come certe cose possono avvenire!

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il bilancio dell'Ente acquedotti siciliani, con la relazione del Consiglio di amministrazione nonchè le osservazioni degli organi di controllo, insomma, tutti gli atti che riportano, sia pure sinteticamente, la vita dell'Ente, sono allegati al bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Forse, senatore Raia, questi allegati le saranno sfuggiti; aggiungo poi che ci sono anche delle relazioni della Corte dei conti sulla gestione dell'Ente; si tratta di atti pubblici a disposizione dei parlamentari che riguardano l'esercizio 1967, poichè i dati relativi al 1968, essendosi chiuso il bilancio al 31 dicembre e dovendo essere la relativa relazione approvata entro il primo quadrimestre in corso, non sono ancora stati pubblicati.

Aggiungo inoltre che, per qualsiasi chiarimento o elemento la Commissione desiderasse, il Governo è a completa disposizione.

R A I A . Poichè nella relazione che accompagna il disegno di legge si fa riferimento a varie gestioni, pregherei il rappresentante del Governo di farci avere notizie non solo per quanto riguarda l'esercizio 1967 ma anche per i precedenti.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Prendo nota delle sue richieste e provvederò al riguardo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, a favore dell'Ente acquedotti siciliani, nelle spese che ha sostenuto e deve sostenere per la manutenzione degli acquedotti comunali da esso gestiti e per il funzionamento dei servizi dell'Ente medesimo, di contributi annui di lire 1.300.000.000 per ciascuno degli anni finanziari dal 1969 al 1973.

Le somme di cui al presente articolo saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari suddetti.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di lire 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si farà fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto, all'occorrenza variazione di bilancio.

(È approvato).

G E N C O , relatore. Dichiaro di ritirare l'articolo aggiuntivo da me proposto poichè, nel corso della discussione, è stato chiarito che una parte di questo miliardo e trecento milioni di lire servirà anche per coprire mutui contratti precedentemente.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi » (318) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'articolo 41 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Comunico che non è ancora pervenuto ufficialmente il parere della 5^a Commissione che, tuttavia, sembra essere contrario al provvedimento.

Se non si fanno osservazioni, rinvio pertanto l'esame del disegno di legge, in attesa che la Commissione finanze e tesoro ci faccia esplicitamente conoscere il predetto parere.

(Così rimane stabilito).

Rinvio della discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Società " Alitalia " — Linee Aeree Italiane — alla gestione della Società " Somali Airlines " » (321) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Partecipazione della Società " Alitalia " — Linee Aeree Italiane — alla gestione della Società " Somali Airlines ", già approvato dalla Camera dei deputati.

Se non si fanno osservazioni, la discussione del presente disegno di legge è rinviata alla prossima settimana; nel frattempo mi adopererò affinché la 5^a Commissione permanente trasmetta il parere richiesto.

(Così rimane stabilito).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazio-

ni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 » (434) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge : « Proroga del termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311, concernente l'efficacia dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore di Roma e della sua spiaggia nonché l'applicazione di alcune norme in materia di espropriazione e di contributi di miglioria, contenute nel regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Onorevoli senatori, il 16 dicembre 1968 sono scadute le norme di proroga di quei piani particolareggiati, ex Piano regolatore 1931, per i quali sussiste conformità tra le previsioni del Piano stesso ed il nuovo Piano regolatore generale di Roma, di cui al decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311.

Al fine di evitare i gravissimi inconvenienti che con la scadenza delle suddette norme sarebbero derivate all'Amministrazione comunale, è stato a suo tempo interessato il Ministro dei lavori pubblici al fine della predisposizione di un ulteriore provvedimento legislativo di proroga.

Al riguardo occorre tener presente che la proroga di tre anni concessa con le citate disposizioni di legge per l'attuazione di quella parte del Piano regolatore 1931 ancora

non attuato e conforme alle previsioni del nuovo Piano regolatore generale, si è rivelata assolutamente insufficiente per la ste-sura dei piani particolareggiati di esecuzione del nuovo Piano regolatore ex articolo 13 della legge urbanistica; tanto è vero che, nonostante ogni migliore volontà, tali piani particolareggiati, la cui elaborazione comporta oltre che complessi ed approfonditi studi, in relazione alle particolari caratteristiche storiche ed ambientali di Roma, anche un *iter* amministrativo che si perfeziona in un arco di tempo di considerevole durata, allo stato attuale sono ancora in fase di approntamento.

Negli scorsi giorni la Commissione dei lavori pubblici della Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge riguardante la proroga del ricordato termine fissato dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311.

Essendo ora questo provvedimento al nostro esame si precisa e si rileva, ad evitare equivoci: che la proroga del termine stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modifiche nella legge 24 febbraio 1966, n. 311, riguarda tutti i piani particolareggiati e quindi anche i piani particolareggiati compresi nei perimetri delle zone A e C; che la proroga « investe » certamente anche il terzo comma del ripetuto articolo 1, come confermato dall'articolo 2, secondo comma, del disegno di legge di proroga; che le espropriazioni di cui al terzo comma del più volte citato articolo 1 possono e debbono essere effettuate entro il termine di efficacia dei relativi piani particolareggiati.

Con questi chiarimenti, onorevoli senatori, ho terminato la mia relazione e vi invito ad approvare il disegno di legge.

L O G I U D I C E , *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo si dichiara favorevole a tale approvazione.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.) 11^a SEDUTA (19 febbraio 1969)

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, dei quali do lettura:

Art. 1.

Il termine di tre anni stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, è prorogato fino al 31 dicembre 1972.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,20.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI